

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4433)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

**Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al
trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da

tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

In tali sensi restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.